



COMUNE DI ONIFERI

PROVINCIA DI ONIFERI

Piazza del Popolo 4 - 08020 ONIFERI

☎ 0784-70051/☎ 0784-70204

✉ serviziociali@comune.oniferi.nu.it - uffsociale@pec.comuneoniferi.nu.it

C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914

ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Art. 65, comma 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni

REQUISITI 2016

Chi può chiedere il contributo

Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere direttamente con lui.

Le domande devono essere presentate **perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio** (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2016, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2017).

Requisiti richiesti

- Essere residente nel Comune di Oniferi nel momento in cui si presenta la richiesta;
- Essere cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98 come modificato dall'art. 13 della L. 96/2013), ovvero cittadini di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- I figli minori devono essere residenti nel Comune di Oniferi ed iscritti alla stessa scheda anagrafica del richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- Per le domande relative all'anno 2016, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € 8.555,99.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.

Documentazione da allegare

- Copia della attestazione ISEE Completa di Dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al decreto interministeriale del 7 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O. n. 87) in vigore a partire del 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori, o della madre o del padre se unico genitore (1);
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente. (vedi modalità di pagamento)
- In caso di separazione: copia della sentenza di separazione;
- Per i cittadini di paesi terzi: copia del titolo di soggiornante di lungo periodo, o copia del riconoscimento dello "Status di rifugiato politico" o copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o autorizzazione al lavoro.

Importo dell'assegno

In base al Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.02.2016, restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti economici dell'Assegno al Nucleo Familiare di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.



COMUNE DI ONIFERI

PROVINCIA DI ONIFERI

Piazza del Popolo 4 - 08020 ONIFERI

☎ 0784-70051/☎ 0784-70204

✉ serviziociali@comune.oniferi.nu.it - uffsociale@pec.comuneoniferi.nu.it

C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914

Quindi l'Assegno mensile del nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016, se spettante in misura intera, è pari a € 141,30.

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- 1) sino ad un importo massimo di € 1.836,90 per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;
- 2) per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente e conviventi direttamente con lui.

Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno per l'importo totale dovuto nel semestre precedente.

Modalità di pagamento

A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro, il pagamento potrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario o libretto postale nominativo intestati al richiedente

Il diritto all'assegno cessa nei seguenti casi

- se viene meno la presenza di uno dei tre minori nella famiglia del richiedente;
- se viene meno la residenza nel Comune di Oniferi del richiedente e di almeno uno dei tre figli minori;
- **il compimento della maggiore età dei figli (in tal caso la domanda deve essere presentata entro il giorno precedente al compimento del diciottesimo anno).**

Dove presentare la domanda

La domanda può essere spedita per posta, per posta certificata o presentata presso il Protocollo Generale del Comune di Oniferi

(1) **Il coniuge con diversa residenza**

Fa parte del Nucleo Familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c.p.c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio,
- c) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- d) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei seguenti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.